



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

*Aloni*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **489** del **21/12/2010**

OGGETTO:

**AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI 2007-2010 DEI  
DIPENDENTI**

L'anno **duemiladieci**, il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **16,30** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) AGUZZI STEFANO	<i>SINDACO</i>	Presente
2) CUCUZZA MARIA ANTONIA RITA	<i>VICE SINDACO</i>	Presente
3) FALCIONI MAURO	<i>ASSESSORE ANZIANO</i>	Presente
4) ANTOGNOZZI SIMONE	<i>ASSESSORE</i>	Presente
5) DELVECCHIO DAVIDE	<i>ASSESSORE</i>	Presente
6) LOMARTIRE GIANLUCA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
7) MANCINELLI FRANCO	<i>ASSESSORE</i>	Presente
8) SANTORELLI ALBERTO	<i>ASSESSORE</i>	Presente
9) SERFILIPPI LUCA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
10) SEVERI RICCARDO	<i>ASSESSORE</i>	Presente
11) SILVESTRI MICHELE	<i>ASSESSORE</i>	Presente

Assenti: **0**

Presenti: **11**

Assume la Presidenza il Sig. **AGUZZI STEFANO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **RENZI ANTONIETTA**

Oggetto:

**AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI 2007-2010 DEI DIPENDENTI**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

che questo ente è stato oggetto, nel corso dell'anno 2007, di una verifica ispettiva da parte della RGS che ha contestato, tra l'altro, la determinazione del fondo di produttività dei dipendenti;

che tale situazione determinava per lungo tempo una sospensione delle relazioni sindacali con l'impossibilità di addivenire al contratto decentrato integrativo per gli anni 2007-2009;

che l'ente in sede di controdeduzioni, oltre a fornire un'analitica difesa relativa all'operato in materia di contrattazione decentrata, decideva di procedere ad una ricostruzione complessiva del fondo di produttività dei dipendenti considerando tale scelta più opportuna e conforme al diritto sostanziale deducibile dal CCNL;

che gli esiti di tale ricostruzione del fondo sono pubblicamente consultabili sul sito internet comunale ai sensi di legge;

che tali esiti evidenziano un credito dei dipendenti secondo la ricostruzione effettuata che presuppone di considerare la contabilità del lavoro straordinario nella duplice componente dello "straordinario pagato" e dello "straordinario recuperato";

richiamate espressamente le note del dirigente competente in materia di personale inviate alle competenti autorità della RGS p.g.66279 del 4/10/2010 e 30/11/2010 p.g.80858;

Vista e condivisa la relazione del dirigente competente in materia di personale del 16/12/2010 che si allega alla presente deliberazione;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n.45 del 17/12/2010 che si allega alla presente deliberazione;

Vista la mozione del Consiglio Comunale n.167/2010 relativa al finanziamento delle somme occorrenti per l'ipotesi di CCDI;

Visto e condiviso l'impianto del CCDI come siglato in sede di pre-intesa con data 11/10/2010 (siglato il 15/10/2010);

Dato atto che le difficoltà relative alla formulazione di un testo di CCDI che tenesse in considerazione le problematiche di ricostruzione del fondo (ancora non archiviate da parte dei competenti uffici centrali della RGS) consigliavano la parte sindacale di investire l'autorità prefettizia;

Dato atto che si è svolta l'assemblea dei dipendenti in data 26/10/2010 che ha votato a maggioranza (114 favorevoli-27 contrari-9 astenuti) il testo della pre-intesa pur richiedendo dopo gli esiti della votazione alla parte pubblica:

1. l'erogazione della produttività generale a tutte le categorie (a-b-c-d) dal 2008  
l'eliminazione dell'art.2

il posticipo della rivisitazione dell'indennità per specifiche responsabilità nel 2011

Ritenuto di poter accogliere la sola richiesta di cui al punto n.1 in quanto la richiesta di cui al punto n.2 è in contrasto con l'impianto complessivo della contrattazione decentrata, costituendone, ad avviso della parte pubblica un indeflettibile presupposto mentre la richiesta di cui al punto n.3 è in contrasto con la più volte annunciata volontà dell'ente di modificare in modo più selettivo e gerarchico il profilo delle responsabilità (riforma che non può essere ulteriormente vanificata in modo meramente dilatorio);

Visto il verbale di conciliazione avanti la Prefettura di Pesaro Urbino del 16/12/2010;

Vista la nota della CGIL FP territoriale del 22/11/2010 e relativa risposta della Direzione Generale dell'ente del 23/11/2010;

Considerato il giusto interesse dei lavoratori alla sottoscrizione di un testo contrattuale entro il 31/12/2010 al fine di non pregiudicare i relativi diritti stipendiali a fronte dell'applicazione del D.L.n.78/2010;

Ritenuto doveroso che i diritti dei lavoratori a vedere definito il presente accordo siano posti in relazione con gli esiti incerti della ricostruzione del fondo di produttività avanti la RGS Centrale di Roma; pertanto le somme saranno erogate solo nel caso di archiviazione dei rilievi relativi alla determinazione e ricostruzione del fondo di produttività dei dipendenti;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Vista la L.n.241/1990;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Visto il Regolamento d'organizzazione;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000;

» Dirigente responsabile (Dott.Celani): in data 21 /12/2010 favorevole;

» Rag.Capo (Dott.ssa Mantoni): in data 21.12.2010 a condizione che l'impegno di spesa relativo al finanziamento del CCDI sia assunto con successiva determinazione dirigenziale;

Con voti unanimi palesemente espressi

#### DELIBERA

1. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica (Direttore Generale) alla sottoscrizione del CCDI come da relativa pre-intesa in data 11/10/2010 (siglato in data 15/12/2010) secondo gli orientamenti assunti in parte narrativa; di dare mandato, ove occorra, alla delegazione di parte pubblica a meglio precisare il contenuto dell'art.9;
2. di precisare che l'art.2 della pre-intesa costituisce elemento fondamentale del contratto la cui efficacia opera nel caso di archiviazione dei rilievi ispettivi RGS relativi alla ricostruzione e rideterminazione del fondo di produttività;
3. di riservare all'ente ogni decisione in materia di contrattazione decentrata ai sensi dell'art.40, comma n.3*quinqies*, del D.Lgs.n.165/2001 ricorrendone i presupposti da analizzare in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
4. costituiscono allegati alla presente deliberazione:
  - note p.g.66279 del 4/10/2010 e 30/11/2010 p.g.80858 del Dirigente competente in materia di personale unitamente alla relazione illustrativa del 16/12/2010
  - verbale conciliazione Prefettura del 16/12/2010
  - parere dei revisori dei conti del 17/12/2010
5. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs.vo n. 167/2000.

0721386528



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Pesaro e Urbino*

**VERBALE TENTATIVO CONCILIAZIONE COMUNE DI FANO / RSU**

16.12.2010

Il giorno 16.12.2010, alle ore 11,30 in una Sala della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo si svolge una riunione per tentativo di conciliazione tra il Comune di Fano e le RSU

Sono presenti:

parte pubblica:

Serfilippi Luca

Celani Pietro

Assessore al Personale Comune Fano

Dirigente Servizio Personale Comune Fano

Parte sindacale:

Fabbri Gisella

Pedini Francesco

D'Alessandro Angela

Roberti Luigina

Ricci Simona

RSU CGIL Comune Fano

RSU UIL Comune Fano

Territoriale CGIL

RSU CGIL Comune Fano

Segretaria Territoriale CGIL

Presiede la riunione il Dr. Clemente Di Nuzzo, Vice Prefetto – Capo di Gabinetto Prefettura

Oggi 16.12.2010 riprende il tentativo di conciliazione aperto con la riunione del 20 luglio scorso, e proseguito in data 9 settembre scorso.

Il Dr. Di Nuzzo invita le parti ad esprimere le rispettive posizioni in relazione agli sviluppi nel frattempo intercorsi.

La parte pubblica fa presente che il testo di CCDI ormai pressoché definito, previa approvazione in sede di giunta comunale, sarà sottoposto all'esame delle OO.SS. per la successiva firma il 22 dicembre p.v.. E' stato già fissato l'incontro.

Il testo, salvo eventuali modifiche apportate in giunta, è quello oggetto di pre intesa.

Pertanto se il CCDI sarà firmato la vertenza potrà dirsi esaurita positivamente.

La parte pubblica rimarca, però che suscita perplessità la presa di posizione della CGIL che ha fatto pervenire una nota sulla quale manifesta la volontà di sottoscrivere il CCDI, fatta eccezione per l'art. 2. Tale presa di posizione equivale infatti ad una volontà di non sottoscrivere l'accordo.

Il Dr. Di Nuzzo dà la parola alla rappresentanza sindacale chiedendo espressamente se essa è disponibile alla sottoscrizione dell'accordo.

La rappresentanza sindacale risponde affermativamente, precisando, però, di voler esplicitare in una nota a verbale alcune riserve sull'operato seguito dall'Amministrazione Comunale nell'iter elaborativo dell'accordo.

Il Dr. Di Nuzzo rileva che è diritto della rappresentanza sindacale chiedere di porre una nota a verbale, tuttavia, per non inficiare la firma dell'accordo, occorre che del testo della medesima nota a verbale sia espunta la frase: "sottoscrive il presente CCDI 2007/2010 fatta eccezione per l'art. 2". Ciò infatti inficerebbe la sottoscrizione dell'accordo, per palese contraddittorietà della volontà di una parte contraente.

La parte sindacale ribadisce la volontà di sottoscrivere l'accordo, pur con la nota a verbale, ma assicura l'eliminazione della suddetta frase nella nota a verbale definitiva.

0721386528



# Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

La parte sindacale chiede, inoltre, che prima dell'incontro per la sottoscrizione dell'accordo sia precisato meglio il contenuto dell'art. 9, anche in rapporto a quanto previsto dall'art. 2.

La parte pubblica dichiara di non avere nulla in contrario.

Rilevata, pertanto, la comune volontà di addivenire alla firma del CCDI sulla base del testo, oggetto di pre-intesa, di cui si unisce copia, con gli eventuali aggiustamenti concordati come sopra, si conviene sulla chiusura con esito positivo della conciliazione.

L'amministrazione comunale di Fano comunicherà alla Prefettura l'esito dell'incontro del 22.12.2010 finalizzato alla firma del CCDI.

La riunione termina alle ore 12,15

Letto, confermato, sottoscritto.

Serfilippi Luca  
Celani Pietro

Fabbi Gisella  
Pedini Francesco  
D'Alessandro Angela  
Roberti Luigina  
Ricci Simona

Dr. Clemente Di Nuzzo

### COMUNE DI FANO

Allegato alla deliberazione di Giunte  
n° 489 in data 21/12/2010

di cui fa parte integrante

IL SEGRETARIO GENERALE



# COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: PARERE RELATIVO AL CCDI 2007-2010

Il Collegio dei Revisori

Visto l'art.40 *bis* del D.L.gs.n.165/2001;

Vista la relazione del dirigente competente in materia di personale del 16/12/2010;

Vista la mozione del Consiglio Comunale n.167/2010;

Visto il verbale della Prefettura di Pesaro Urbino del 16/12/2010;

Viste le delibera della Giunta Comunale n.348/2010 per euro 435.490,00 nonché la delibera della Giunta Comunale n.443/2010 per euro 136.330,00 per un totale di euro 571.790,00;

Dato atto che sussistono le condizioni per la copertura finanziaria del contratto mediante l'utilizzo delle somme relative al fondo di produttività dei dipendenti impegnate nel relativo capitoli dell'intervento 1 al cap.1018.111 (anni 2006-2007-2008-2009-2010) nonché per arretrati nel cap.1018/820/01 dell'intervento 8 per euro 571.790,00;

Considerato che l'arretrato accantonato è il frutto della ricostruzione del fondo applicando i principi della prescrizione e del recupero dell'indebito e che pertanto le relative somme sono da considerare quali passività relative ad esercizi pregressi senza che ciò possa incidere sul rispetto del limite di spesa del personale delle relative annualità (per gli anni 2009-2010 le somme sono previste congruamente in competenza); tale assetto contabile è legato alla necessità di rideterminare il fondo di produttività in controdeduzione alla verifica ispettiva RGS 2007 non falsando la corretta rappresentazione del bilancio 2010;

Dato atto che eventuali differenze a ciò necessarie, stante la necessità di ottenere a chiusura dell'anno 2010 la contabilità del salario accessorio che grava sul relativo fondo di produttività, saranno imputate in competenza 2011;

Ritenuto che le relative somme possano essere liquidate solo ove i rilievi ispettivi RGS possano essere superati;

Dato atto che la parte pubblica ha operato contemperando gli interessi ed il buon andamento dell'ente con le legittime aspettative dei dipendenti;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di contratto Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) anni 2007/2010.

Fano, 17 dicembre 2010

Il Collegio Dei Revisori

Rag. Tommaso Mercanti

Dott. Emilio Castellani

COMUNE DI FANO

Allegato alla deliberazione di *Quinto*  
n° *489* in data *22/12/2010*

di cui fa parte integrante

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI FANO

Allegato alla deliberazione di Quinto  
685 in data 21/12/2010

COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino) di cui fa parte integrante

SETTORE 1^ RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE  
SERVIZIO PERSONALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Fano 16/12/2010

Collegio dei Revisori dei Conti  
SEDE

Oggetto: relazione illustrativa relativa alla definizione del CCDI 2007-2010. Art.40-bis D.Lgs.n.165/2001 – Art.54 comma n.3sexies – Circolare Funzione Pubblica n.7/2010.

Come evidente l'impianto e l'andamento delle trattative relative al CCDI hanno fortemente risentito dell'ispezione della RGS che ha posto la problematica della determinazione del fondo. Tale problematica ha determinato un lungo periodo di difficoltà nelle relazioni sindacali che ha comportato anche l'intervento della Prefettura.

In sede di controdeduzioni quest'ufficio ha rideterminato tutte le annualità dal 1999 ricalcolando il fondo degli straordinari con il criterio del pagato/effettuato. Gli esiti sono pubblicati sul sito internet secondo la vigente normativa.

Dall'analisi del contesto di riferimento si richiamano e si allegano le note di quest'ufficio depositate in atti del 30/11/2010 p.g.80858 e del 4/10/2010 p.g.66297.

Nel merito si osserva come la determinazione del fondo di produttività nelle sue componenti obbligatorie è qualificata dalle norme come atto unilaterale dell'ente prodromico all'apertura della contrattazione integrativa e pertanto è materia sottratta alla disponibilità delle parti -quanto meno per le componenti obbligatorie-. L'esercizio di tale dovere contrattuale è rimesso alla parte pubblica ma non per questo assume valore pubblicistico in relazione alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro operata con il D.L.gs.n.29/1993 (ora D.Lgs.n.165/2001) tenendo anche conto del principio generale desumibile dall'art.1, comma n.1-bis, della L.n.241/1990.

In relazione a quanto evidenziato si è posto il problema di quale sia, in tale materia, il termine prescrizionale e se con la nuova rideterminazione dei valori annuali del fondo di produttività sia lecito considerare il *dies a quo* della prescrizione avendo riguardo al momento della rideterminazione dei fondi. Peraltro la parte sindacale ha più volte sostenuto che la prescrizione non opererebbe mai in quanto ogni fondo annuale deve considerare i crediti pregressi.

Circa la documentazione contrattuale si riferisce che l'ultimo CCDI è stato stipulato nel 2007; nello stesso sono state accertate contrattualmente le risorse del fondo 2005.

Il dubbio circa il termine prescrizionale nasce anche dalla considerazione che tali crediti non sarebbero connotati da quei caratteri di sistematicità e puntuale periodicità contemplati dall'art.2948 c.c.; tali compensi lavorativi sono intimamente legati alla definizione di un contratto decentrato che esige il libero incontro della volontà delle parti e che di norma non viene mai siglato ogni anno.

Lo scrivente ufficio dubita del fatto che, essendo il credito lavorativo esigibile dalle OO.SS. solo previa determinazione delle risorse da parte della p.a., la prescrizione possa decorrere solo dal momento dell'avveramento del necessario presupposto da individuarsi nella determinazione unilaterale dell'ente con cui si avvera sai l'an che il quantum del credito; "poichè non si può parlare d'inerzia quando il diritto non può

*essere fatto valere, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato (actio nondum nata non prescribitur)" [c.f.r. Torrente - Schlesinger MANUALE DI DIRITTO PRIVATO XVI ed. § 84 GIUFFRÈ EDITORE]*

Vero è che le regole per la determinazione del fondo sono esclusivamente assegnate al CCNL ma è solo dalla determinazione del fondo a livello di ogni singolo ente che il credito può essere fatto valere diventando liquido ed esigibile.

Si è peraltro consapevoli che il nostro ordinamento giuridico ritiene decorrente la prescrizione anche riguardo l'ignoranza incolpevole del titolare del diritto ma tale assunto non parrebbe potersi eccepire nel caso presente in quanto è la p.a. che, con il suo operato, costituisce in capo alle OO.SS. l'aspettativa a contrattare l'eventuale credito.

L'attività accertativa compiuta dall'ente, nel rispetto delle regole del CCNL, costituisce pertanto la condizione per poter successivamente contrattare. Tale accertamento è una verifica tecnico-giuridica esperibile solo dalla parte pubblica anche in ragione delle complesse verifiche contabili ed amministrative connesse. Tale accertamento è qualificabile, ad avviso dello scrivente ufficio, quale atto interruttivo della prescrizione secondo il disposto dell'art.2944 c.c.

La negata esimente alla condizione di ignoranza rispetto al decorso della prescrizione è limitata dall'ordinamento all'ambito soggettivo del titolare del diritto e non è opponibile ove occorra riferirsi alla necessaria e qualificata attività del debitore tale da avverare a favore del creditore i relativi diritti patrimoniali (*contra non valentem agere non currit praescriptio*).  
[Sul'argomento si veda Corte Costituzionale sent.n.192/2004].

Non a caso il nostro codice civile conosce anche l'ipotesi in cui la sospensione della prescrizione opera tra persone i cui beni sono sottoposti all'amministrazione altrui finché non sia stato reso ed approvato definitivamente il conto da comunicare alla parte che vi ha interesse.

La questione risulta oltremodo complessa in quanto non sono rinvenibili precedenti giurisprudenziali né autorevoli contributi dottrinali non tanto sul tema della prescrizione quanto sulle dinamiche giuridico-contabili legate alla gestione del fondo di produttività nella sua dimensione di credito di lavoro.

In tale ambito occorre procedere con la dovuta prudenza cercando di contemperare, in un'ottica di adeguata sostenibilità giuridica, i rischi di un potenziale contenzioso del lavoro con i rischi di eventuali censure per un ipotetico danno erariale (da evitare in ogni modo stante l'operazione di rideterminazione del fondo operata a seguito del verbale ispettivo RGS).

In primo luogo occorre precisare che tali crediti sono, in via generale, subordinati al decorso della prescrizione in virtù del fatto che la sottoscrizione di contratti decentrati non risulta al riguardo determinante in relazione al principio della *iusta causa solutionis* in ordine alla soddisfazione del *quantum dabeatur*; infatti il rispetto dei criteri per la determinazione del fondo di produttività nell'ambito della contrattazione decentrata ha natura indisponibile sia per la parte pubblica che per la parte sindacale nonostante i relativi criteri promanino da fonte contrattuale e non legale sia in virtù della natura pubblica delle somme sia in virtù della loro destinazione pubblica (miglioramento della produttività del lavoro dei dipendenti pubblici).

Quanto sopra pur non affermando la natura indisponibile dei relativi crediti di lavoro in capo ai dipendenti.

Contestualmente appare assolutamente non sostenibile l'ipotesi, avanzata dalla parte sindacale e desumibile dalla piattaforma contrattuale del 26/10/2009, orientata alla perenne non prescrizione dei crediti relativi al fondo di produttività in quanto la prescrizione è un istituto giuridico di ordine pubblico.



Pertanto il CCNL non può in modo surrettizio eludere tale principio fermo il disposto dell'art.2936 del codice civile. La novella contrattuale relativa alla "cumulazione" delle somme non spese relative ai fondi di anni precedenti presuppone, secondo la dovuta ricostruzione di tale istituto compatibilmente con la *ratio legis* della prescrizione, che tali somme arretrate siano qualificabili come credito in quanto debitamente accertate dal creditore ed approvate dal debitore *ratione temporis*.

L'ultima ricostruzione del fondo accertabile documentalmente nonché in sede di stipula del CCDI è quella del fondo 2005 come risulta dal CCDI del 2007. Risultano ancora in sospeso l'erogazione e la contrattazione delle somme 2007-2008-2009.

In tale ambito si rileva come i crediti vantati dai dipendenti siano soggetti a prescrizione quinquennale stante il disposto dell'art.2948 n.4 del codice civile che si ritiene applicabile alla fattispecie in questione in quanto tali somme remunerano istituti economici del trattamento del personale che per la loro natura devono pagarsi annualmente (produttività individuale - progressioni orizzontali - specifiche responsabilità) indipendentemente dalle sorti temporali della contrattazione.

Vero è che la rideterminazione complessiva dei fondi 1999-2008 è stata operata in via straordinaria per primarie esigenze di difesa dell'ente e nell'ottica del mantenimento delle migliori relazioni sindacali ed al fine di evitare azioni di recupero ma di tale attività costituisce inevitabilmente la base per la nuova contrattazione.

Circa la qualificazione, in termini prescrizionali, di detta straordinaria rideterminazione si ritiene che la stessa operi effetti interruttivi ai sensi dell'art.2944 del Codice Civile ma solo in riferimento alle annualità contrattuali non prescritte -da calcolare in relazione all'anno di stipula dell'ultimo CCDI (2007)-. Per le annualità non ancora contrattate può parlarsi di sospensione della prescrizione in quanto le norme obbligano ad una contrattazione senza soluzioni di continuità o quanto meno obbligano, in base alle nuove norme introdotte dal D.Lgs.n.150/09, ad assumere decisioni datoriali unilaterali in caso di mancato accordo sul contenuto del contratto (rimane l'obbligazione nei confronti del dipendente ma senza la mediazione di parte sindacale).

Tale sospensione, ai sensi dell'art.2941n.6, del Codice Civile, opera sino a quando la contabilità non sia stata resa dall'ente (quantificazione del fondo) ed accettata dal contraente sindacale (stipula del CCDI).

Pertanto riassumendo:

- a) dal 1/01/2006 decorre la sospensione della prescrizione per le annualità 2006 e successive sino alla stipula del relativo CCDI;
- b) Le annualità non ancora prescritte risultano il 2002 - 2003 -2004-2005.

Fermo quanto sopra occorre tener parallelamente conto di avanzare l'eccezione relativa alla prescrizione dell'indebito a favore dell'ente sin dal 1999 avendo, invece, tale diritto una evidente connotazione imperativa (in relazione alla natura pubblica del creditore e delle somme in questione) ed una prescrizione di carattere decennale ai sensi dell'art.2946 del Codice Civile.

## COPERTURA FINANZIARIA

in relazione alla copertura finanziaria questo ente ha, anche sulla base di apposito o.d.g. del Consiglio Comunale n.167/2010 "mozione urgente in merito al contratto collettivo decentrato integrativo dei dipendenti del Comune di Fano", provveduto al reperimento delle somme pregresse necessarie allo scopo.

Si allega quadro riepilogativo dell'incidenza finanziaria del CCDI in questione presuntivamente determinabile in euro 798.000,00 oltre oneri ed irap rammentano che, nel corso del corrente anno, sono state accantonate somme relative agli arretrati sino al 2008 per euro 571.790,00 al cap.1018/820/01 come concertato con le S.L. e con il servizio ragioneria. Per la compenza si rimanda all'allegato schema riassuntivo.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Come detto il testo del contratto risente fortemente del blocco delle relazioni sindacali indotto dagli esiti provvisori dell'ispezione RGS cui l'ente ritiene di aver posto adeguato rimedio.

Si osserva che la contrattazione si svolge senza che l'ente abbia assunto l'onere di qualunque finanziamento facoltativo.

Produttività Generale: si prevede che sino al 2010 i criteri per ripartire tale incentivo rimangono inalterati (poi si procederà ad una rivisitazione dei criteri in considerazione del fatto che entrerà a regime la riforma operata con il D.L.gs.n.150/2010 - tale emolumento è finalizzato ad incentivare e premiare il lavoro dei dipendenti sulla base di apposite schede di valutazione che vengono redatte dai dirigenti.

Specifiche responsabilità: le norme relative a questa tematica attengono la diretta applicazione di disposizioni del CCNL. Sino al 2009, in considerazione del ritardo nella conclusione delle trattative e delle aspettative dei dipendenti già sedimentate, restano in vigore i criteri già adottati che, sostanzialmente, legano il predetto compenso allo svolgimento della responsabilità del procedimento ai sensi della L.n.241/1990.

Dal 2010 i criteri saranno molto più selettivi in quanto sono state individuate figure specifiche, oltre ai soli direttori degli uffici, secondo uno schema di maggiore funzionalizzazione gerarchica dell'organizzazione voluto nel corso del presente mandato amministrativo.

Progressioni di carriera stabili (c.d.progressioni orizzontali): sono previste in forma limitata sia nel contingente (30%) sia nei soggetti destinatari (solo i dipendenti delle categorie più basse A-B).

Si ritiene che l'impianto contrattuale faticosamente raggiunto possa stemperare il forte clima di conflittualità sindacale innescatosi dopo la verifica RGS iniziando ad inverare peraltro alcuni principi della riforma operata dal legislatore. Un diverso clima costituisce infatti la condizione necessaria seppur non sufficiente per far in modo da valorizzare la gestione di un rapporto di lavoro privatistico con funzioni pubblicistiche.

Nel complesso gli interventi previsti, che si atteggiano in modo evidentemente minimale, sia sotto il profilo della valutazione delle attività da parte dei dirigenti sia sotto il profilo del riconoscimento delle responsabilità dei dipendenti contribuiscono al buon andamento dei servizi pubblici. E' infatti evidente che la totale preclusione di percorsi di carriera o di riconoscimenti lavorativi mortifichino le ragionevoli aspettative dei dipendenti in ordine al miglioramento delle condizioni di lavoro (fattore questo che costituisce una -ancorchè non la sola- delle condizioni per rendere adeguate prestazioni lavorative in ambito pubblico).

In tema di valorizzazione delle responsabilità si passa da una concezione diffusa, latamente premiale, ad una concezione molto più stringente in cui si torna a valorizzare la figura dei "Capi Ufficio" (del tutto assente nella contrattazione collettiva nazionale) e si contemplan figure che compiono quotidiana funzione di coordinamento percepibili anche direttamente da parte di cittadini e/o comunque dell'utenza.

## CONCLUSIONI

Si ritiene pertanto che le soluzioni individuate siano finalizzate al buon andamento dei servizi comunali recuperando il blocco arretrato e cercando di evitare procedure contenziose di incerti e lunghi esiti tali da compromettere, in ogni caso, le relazioni sindacali in modo durevole e per riflesso il livello e la qualità dei servizi erogati dall'ente.

Le soluzioni prospettate in ordine alla rideterminazione del fondo sono giuridicamente fondate e finanziariamente congrue. In ogni caso si aspettano gli esiti della verifica ispettiva per dare corso o meno all'ipotesi contrattuale o comunque per assumere le decisioni che saranno ritenute più opportune.

Foglio 1

**PROSPETTO QUANTIFICAZIONE FONDO PER CCDI 2007- 2010  
IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E TRANSATTIVA**

	residuo fondo	fes. infr. vigili	straord. art. 90
1998	86000	13000	
2002			
2003	150442	15000	
2004		15000	764
2005		15000	2355
2006	54266	16000	2180
2007	127247	16000	1700
2008	141582	16000	1576
	559537	106000	8575

674112 somme non prescritte  
215142 recupero dell'indebitto erogato  
458970 ARRETRATI SINCR AL 2008

indebitto decennale da recuperare a favore del Comune di Fano:

215142

arretrato riconoscibile a favore dei dipendenti al netto del recupero dell'indebitto e della prescrizione

458970

2009 160806 quantificazione definitiva

2010 175000 quantificazione presuntiva

n.b. il valore relativo al 1998 è calcolato sulla base dell'incidenza media dei riposi compensativi del triennio seguente tenuto conto della stabilità di spesa di detta voce

n.b. il valore di 16.000 euro annui relativi al pagamento del festivo infrasettimanale impropriamente liquidato sul fondo dello straordinario - tiene conto di un valore medio desumibile dall'accertamento 2005-2008 effettuato dal comando di PM

**COMPATIBILITA' CCDI CON I VINCOLI CONTRATTUALI E DI BILANCIO**

2006	Cap. 1018.111	18050
2007	Cap. 1018.111	1399
	120000 specifiche responsabilità	
	103000 produttività collettiva A-B	
	223000 totale	
2008	Cap. 1018.111	16780
	120000 specifiche responsabilità	
	110000 produttività collettiva C-D	
	15000 progressioni 2007	
	245000 totale	
2009	Cap. 1018.111	164849
	95000 specifiche responsabilità	
	40000 produttività collettiva A-B	
	25000 progressioni 2007-2008	
	160000 totale	
2010	Cap. 1018.111	170000
	80000 specifiche responsabilità (nuovi criteri)	
	33000 progressioni 2007-2008-2009	
	57000 produttività collettiva C-D (salvo esatta quantificazione del fondo a consuntivo 2010)	
	170000 totale	

Pagina 1

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott.ssa Antonietta Renzi)



**COMUNE DI FANO**  
(Provincia di Pesaro e Urbino)  
SETTORE 1^ RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE  
SERVIZIO PERSONALE

RACCOMANDATA A/R  
Fano 4/10/2010  
p.g.66297

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE  
DIPARTIMENTO RTS Pesaro Urbino  
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
c.a. Dott.Giovanni di Giorgio  
viale Mameli 9  
61100 Pesaro

e p.c. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE  
DIPARTIMENTO RGS  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
SERVIZI ISPETTIVI FINANZA PUBBLICA  
SETTORE V  
via Boncompagni, 30  
00187 ROMA

SINDACO  
ASSESSORE PERSONALE  
DIRETTORE GENERALE  
SEDE

**OGGETTO:** Verifica amministrativo - contabile al Comune di Fano effettuata dal 6 al 22 giugno 2007 - (S.I. 1700).

In riscontro alla nota del 30/09/2010 v.s. prot.13542 si riconferma quanto controdedotto osservando in particolare che, per quanto attiene al punto n.3 relativo al fondo di produttività dei dipendenti, codesto ufficio ha evidentemente travisato i presupposti di fatto e diritto afferenti la problematica dello "straordinario effettuato".

Infatti nelle osservazioni prodotte si legge, tra l'altro, "In particolare l'Ente ha rideterminato il Fondo per il lavoro straordinario in base allo straordinario effettuato, inserendo nel fondo per la produttività i risparmi ottenuti rispetto allo straordinario pagato"; ciò non risulta vero in quanto l'ente ha costituito il relativo fondo con lo straordinario effettuato (pagato + recuperato) e gestisce la contabilità annuale detraendo da tale somma di riferimento i medesimi fattori (pagato + recuperato) al fine di una gestione omogenea e corretta di tale istituto e della costituzione complessiva del fondo.

Circa le decisioni che questo ente è chiamato definitivamente ad assumere in relazione ai rilievi formulati, con particolare riguardo ad eventuali recuperi, si attende di conoscere le analitiche argomentazioni afferenti le controdeduzioni fornite da questo ente in ossequio ai principi di trasparenza ed obbligo di motivazione che reggono l'attività amministrativa anche al fine di evitare sicuri quanto temerari contenziosi avanti al giudice del lavoro in danno dell'ente nella considerazione complessiva degli interessi pubblici sottesi di cui anche gli organi ispettivi debbono farsi carico con responsabile discernimento.

Ove si intenda altresì acquisire documentazione specifica in relazione al comportamento assunto dal Comune di Fano sarà cura dello scrivente ufficio fornire quanto verrà richiesto.

Infine si richiede di conoscere formalmente se le determinazioni della RTS debbano intendersi conclusive del procedimento con particolare riferimento all'art.40, comma n.3-*quinquies*; in tal caso si richiede il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Diversamente si richiede di conoscere il nominativo del dirigente responsabile della RGS, che legge per conoscenza, deputato alla definizione del procedimento in questione per un'apposita audizione.

Distinti saluti.

**COMUNE DI FANO**

Allegato alla deliberazione di G. U. S. 1.00 21/10/2010



**IL DIRIGENTE**  
*Dott. Pietro CELANI*

COPIA



## COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
SETTORE I - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE  
SERVIZIO PERSONALE

Fano 30/11/2010  
p.g.80858  
RACCOMANDATA A/R



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
PESARO URBINO  
via Mameli, 9  
61100 PESARO

e p.c. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE DI FINANZA  
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA  
SETTORE V  
VIA BONCOMPAGNI, 30  
00187 ROMA

OGGETTO: VERIFICA ISPETTIVA RGS - CONTRODEDUZIONI E CHIARIMENTI

Preliminarmente si riscontra la mail del 9/11/2010 con cui si è data notizia dell'insediamento del nuovo titolare responsabile dell'ufficio territoriale in indirizzo rivolgendo i migliori auspici al riguardo nel segno della piena disponibilità ad una migliore e leale collaborazione.

In relazione alla V.S. nota del 30/09/2010 si fornisce il presente riscontro allegando documentazione fornita dal servizio ragioneria del Comune di Fano relativamente ai punti n.21-22-24 (nota del 25/11/2010 p.g.79756).

Relativamente alla questione dei risparmi di cui all'art.15, comma n.1, lett.m) CCNL 1999 occorre evidenziare che gli stessi rimangono nell'esigibilità contrattuale -ancorchè destinati ad un utilizzo variabile- giusto il disposto dell'art.31, comma n.5, del CCNL 2004 che dispone che "*resta confermata la disciplina dell'art.17, comma n.5, del CCNL dell'1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento.*" senza operare distinzioni tra la parte stabile e la parte variabile.

La norma del CCNL 1999 sopra citata recita infatti "*Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.*"

In questo senso la ricostruzione *ex post* del fondo di produttività, ove riguardi istituti non avente carattere facoltativo, è operazione legittima in quanto riguarda un debito della parte datoriale soggetto agli ordinari istituti di carattere civilistico relativi alla prescrizione. Una cosa è pertanto la c.d. "parte variabile del fondo" mentre altra cosa è la c.d. "parte facoltativa del fondo"; giova ribadire che tutti gli incrementi facoltativi sono variabili ma non tutti gli istituti variabili sono facoltativi in quanto esistono istituti del CCNL che, pur di natura variabile, sono al contempo obbligatori.

Pertanto riassumendo:

RISORSE STABILI: certe nell'*an* e nel *quantum* (destinate a spese consolidabili)

RISORSE VARIABILI: certo nell'*an* ed incerte nel *quantum* (destinate a spese non consolidabili)

RISORSE FACOLTATIVE: incerte nell'*an* e nel *quantum* (destinate a spese non consolidabili)

La determinazione del fondo (anche in via di "ricostruzione") costituisce atto unilaterale della parte datoriale pubblica contrattualizzata qualificabile nell'ambito del diritto privato di cui le regole di contabilità degli enti locali non possono non tener conto ancorchè si possano supporre discrasie al riguardo aventi origine nella necessaria gestione di un contratto di lavoro di matrice privatistica con strumenti di bilancio di matrice pubblicistica.

In ogni caso gli istituti di carattere vincolante, sia stabili che variabili, ivi contenuti costituiscono veri e

alla parte creditrice (di norma nell'ambito dei CCDI). In caso di contenzioso legato alla ricostruzione giuridica della problematica in questione da parte di codesto ufficio il Giudice del Lavoro provvederebbe in merito solo a verificare l'*an* ed eventualmente il *quantum* del credito in capo ai lavoratori applicando semplicemente il CCNL ed il Codice Civile senza che a ciò possano opporsi ragionamenti di contabilità pubblica comprensibili quanto cedevoli avendo primaria cura della natura soggettiva e sostanziale dei diritti di credito vantabili dai lavoratori.

Nel merito si riafferma che il fondo dello straordinario deve essere calcolato prendendo a riferimento "pagato e recuperato" e detraendo annualmente "pagato e recuperato" (occorre in sostanza avere annuale cognizione anche dei riposi compensativi effettuati oltre allo straordinario liquidato).

L'ente pertanto contesta e respinge, ancora una volta, l'errato assunto di codesto ufficio in base al quale il Comune di Fano allocherebbe nel fondo di produttività i risparmi riferibili ai riposi compensativi essendo tale attività non solo illegittima ma illegale.

Tale negativa ipotesi riguarderebbe quelle p.a. contrattualizzate che abbiano correttamente determinato *ab origine* il fondo con lo straordinario pagato e recuperato ma che detraggono ogni anno il solo straordinario pagato poiché le verifiche ispettive, avendo come unico riferimento il c.d. "statone stipendiale", rintracciano solo i flussi finanziari senza potersi giovare di una visione economica dei costi (i riposi compensativi non generano alcun mandato di pagamento). Tale fenomeno sfugge pertanto ad una puntuale verifica delle risorse pubbliche impiegate con possibili violazioni dei CCNL di riferimento. Infatti, pur osservando che la contabilità pubblica è contabilità finanziaria, nella determinazione del fondo dello straordinario occorre applicare una logica di contabilità economica conformemente al dettato del DPR 333/1990 direttamente assunto nei CCNL contrattualizzati.

Tanto indicato e premesso si sollecita un'apposita audizione ai competenti uffici centrali della RGS, che leggono per conoscenza, al fine di poter definire l'esito ispettivo nel giusto e motivato contraddittorio.

Distinti saluti.



**IL DIRIGENTE**  
**Dot. Pietro CELANI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Celani", written over a horizontal line.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

**Il Presidente**  
F.to Sig. Aguzzi Stefano

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott.ssa Renzi Antonietta

---

la presente deliberazione di Giunta N.489 del 21/12/2010 viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. L.vo 267/2000.

Viene inoltre inviata, per le procedure attuative ai seguenti uffici: Dirigenti - RSU

Fano, li 4 GEN. 2011

F.to IL SEGRETARIO GENERALE S.  
(Dott. Giuseppe DE LEO)

---

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Fano, li 4 GEN. 2011



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Sig.ra Romagna Carla

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'Art. 124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000, per 15 gg consecutivi, a far data dal

4 GEN. 2011

Fano, li

F.to

---

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Fano, li

---